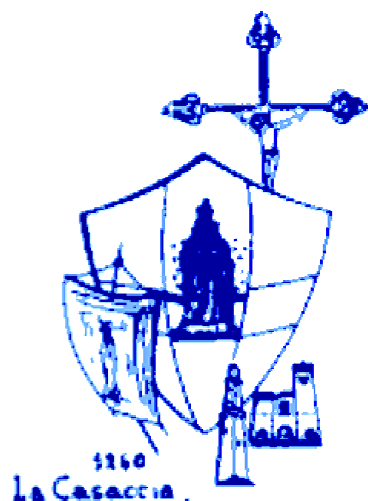




STATUTO GENERALE
DELLE CONFRATERNITE
E DEL
PRIORATO DELLE CONFRATERNITE
DELL'ARCIDIOCESI DI GENOVA



TARCISIO

**DEL TITOLO DI SANTA MARIA AUSILIATRICE IN VIA TUSCOLANA
DI SANTA ROMANA CHIESA**

PRETE CARDINALE BERTONE

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI GENOVA

ABATE PERPETUO DI S. SIRO, DI S. MARIA IMMACOLATA, DI S. GEROLAMO DI QUARTO
LEGATO TRANSMARINO DELLA SEDE APOSTOLICA

Prot. 842/DCA-2005-30

Dopo aver attentamente esaminato il testo degli Statuti generali delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Genova, nella nuova redazione che risponde sempre meglio alle esigenze di adeguamento alle norme della vigente legislazione della Chiesa e anche di giusta considerazione delle diverse condizioni del tempo presente;

avendo constatato che insieme al doveroso rinnovamento viene mantenuto lo spirito che sempre ha animato queste apprezzate associazioni, come anche si tiene nel debito conto la loro esperienza secolare;

nella certezza che questi Statuti favoriranno la vita delle Confraternite e ne promuoveranno l'opera, nella fedeltà alla Chiesa, a vantaggio dei fedeli;

visti i canoni 304 § 1 e 314 del C.I.C.;

con il presente Nostro **DECRETO**

**APPROVIAMO GLI STATUTI DELLE CONFRATERNITE
DELL'ARCIDIOCESI DI GENOVA E DEL PRIORATO LIGURE DELLE
CONFRATERNITE PER L'ARCIDIOCESI DI GENOVA nella redazione
esaminata.**

Nell'occasione rinnoviamo il Nostro vivo apprezzamento per l'opera svolta dalle Confraternite e dal Priorato per la formazione religiosa dei fedeli, per la dedizione al Culto divino e per l'animazione della carità.

Genova, dal Palazzo Arcivescovile, il 3 aprile 2005.
Domenica Seconda di Pasqua o della Divina Misericordia.



Tarcisio Card. Bertone

San. Gerolamo, Conc.



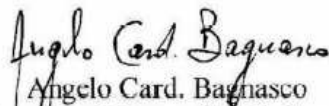
ANGELO CARD. BAGNASCO

Arcivescovo Metropolita di Genova

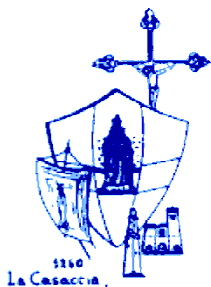
Presso le nostre popolazioni si trovano espressioni della ricerca di Dio e manifestazioni della fede cristiana che formano la religiosità popolare detta anche pietà popolare. Va accompagnata da una sana pedagogia di evangelizzazione, volta a rafforzare i molti valori dei quali è depositaria, come il senso della paternità e della provvidenza di Dio, l'apertura verso gli altri e la solidarietà, la memoria e la preghiera per i defunti, pazienza e senso della croce nella vita quotidiana. Le Confraternite, da secoli, sono espressione significativa della pietà popolare.

Ben si addice alla presentazione del loro Statuto un noto passo dell'esortazione apostolica "L'evangelizzazione nel mondo contemporaneo" di Paolo VI: "La carità pastorale deve suggerire a tutti quelli che il Signore ha posto come capi di comunità ecclesiali, le norme di comportamento nei confronti della pietà popolare, così ricca e insieme così vulnerabile. Prima di tutto occorre esservi sensibili, saper cogliere le sue dimensioni interiori e i suoi valori innegabili, essere disposti ad aiutarla a superare i suoi rischi di deviazione. Ben orientata può essere sempre più, per le nostre popolazioni, un vero incontro con Dio in Gesù Cristo".

Con sentimenti di stima e gratitudine, pertanto, presento lo Statuto rinnovato delle Confraternite e del Priorato dell'Arcidiocesi di Genova. Con la più viva esortazione a continuare e intensificare la presenza e la cordiale collaborazione con le Parrocchie per annunciare al mondo contemporaneo il Vangelo, gioia di vita per tutti.


Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo Metropolita di Genova
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Domenica di Pasqua
4 aprile 2010



Priorato delle Confraternite Dell' Arcidiocesi di Genova

Oratorio N.S. del Rosario

SALITA ALLA TORRE DEGLI EMBRIACI 12

16123 GENOVA TEL. FAX 0102468927

<http://digilander.libero.it/confraternitegenova/INDEX.HTM>

e mail - Confraternitegenova@infinito.it

Presentazione

Il presente statuto, approvato e promulgato da Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, indica la strada attraverso la quale le Confraternite sono chiamate ad esprimere la loro fedeltà alla Chiesa e al suo Magistero.

Esse sono nate ed hanno vissuto con lo scopo, mai abbandonato, di realizzare in mezzo al popolo cristiano il messaggio del Salvatore trasmesso dalla Chiesa attraverso la Tradizione Cristiana.

La religiosità popolare, riproposta con chiarezza dal magistero degli ultimi Sommi Pontefici, è stata ed è la fonte da cui le Confraternite traggono ispirazione ed alimento

Lo Statuto sul quale si è riflettuto e lavorato a lungo, è strumento prezioso per una sana e feconda vita confraternale, e deve, quindi, essere accolto e meditato con responsabilità e attenzione.

La testimonianza che i Confratelli offrono all'interno dei loro sodalizi, nella vita privata, nella vita pubblica, nelle manifestazioni religiose esterne cui partecipano, deve essere sempre coerente con la secolare tradizione da cui le Confraternite traggono origine.

La vita Confraternale è fede, non folclore, e tale deve restare.

I Santi Segni, che le sole Confraternite mostrano in pubblico, le divise che indossano, devono mantenere il significato di annuncio di fede e di salvezza, e il richiamo ai valori che i Confratelli lungo i secoli hanno vissuto e conservato.

Nulla deve oscurare o fuorviare questo profondo contenuto e significato: cedere alla tentazione del folclore, al desiderio di suscitare stupore e meraviglia non appartiene alla genuina tradizione confraternale imprregnata di amore verso il Signore Gesù e verso il prossimo.

Lo Statuto che viene proposto deve accompagnare e sostenere le Confraternite lungo questa strada illuminata dalla luce di Cristo e quindi fruttuosa per l'intera Comunità Ecclesiale.

Le Confraternite sono nate dal profondo senso della fede del popolo cristiano in momenti difficili per la Comunità Cristiana, hanno attraversato periodi molto travagliati, sono ancora vive e impegnate nel loro prezioso servizio: a questo Statuto che ha l'approvazione di chi il Signore ha chiamato a guidare la Chiesa che è in Genova, aprano i Confratelli il loro cuore ed offrano il loro sincero impegno per proseguire il fecondo cammino della vita confraternale.

Giovanni Poggi
Priore Generale

Don Franco Molinari
Delegato Arcivescovile
Delegato Confraternite Conferenza Episcopale Ligure

STATUTO GENERALE DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI GENOVA

CAPITOLO I COSTITUZIONE DELLE CONFRATERNITE

1 COSTITUZIONE

Sono costituite nell'Arcidiocesi di Genova, con il nome di Confraternite, associazioni ecclesiastiche pubbliche di fedeli, le quali formano la «Casaccia», istituzione laicale fra le più antiche della Chiesa. Fanno parte di tali associazioni sia uomini (confratelli), sia donne (consorelle).

Esse godono di personalità giuridica secondo il diritto canonico per conseguire in nome della Chiesa Universale le finalità di cui all'articolo 3¹

2 EREZIONE O ISTITUZIONE CANONICA

L'erezione canonica delle singole Confraternite spetta all'Ordinario diocesano, a norma dei canoni 301 §1 e 312 §1 del C.I.C. In base a tale decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica a tenore del canone 313.

3 FINALITA' GENERALI

Impegni generali delle Confraternite sono :

- 1) Incrementare il culto pubblico negli ambiti e nei modi che sono loro propri in particolare curando una migliore e più approfondita formazione religiosa e morale degli iscritti;
- 2) Curando la sacra liturgia e promuovere la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Liturgia Eucaristica (S. Messa) e alla Liturgia delle Ore (Ufficio Divino);
- 3) Promuovere l'opera di nuova evangelizzazione e la carità in tutte le sue forme.

4 PRIORATO

1. Tutte le Confraternite dell'Arcidiocesi sono soggette al Priorato, che ha compito di coordinamento e vigilanza sull'attività delle stesse;
2. Il Priorato è retto da Statuto proprio ed è presieduto dal Responsabile Arcivescovile per le Confraternite.

CAPITOLO II MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

5 AMMISSIONE

Possono chiedere di iscriversi alle Confraternite uomini e donne che abbiano compiuto il 14° anno di età² e che ne facciano richiesta.³

L'accettazione verrà deliberata dal Consiglio, dopo avere verificato che il richiedente abbia i requisiti previsti dal can. 316 del C.I.C. e dopo aver sentito il parroco della comunità in cui il richiedente appartiene. L'ammissione effettiva avverrà dopo un periodo di sei mesi di noviziato destinato alla formazione dei Confratelli.

I nuovi ammessi saranno seguiti dal Maestro dei novizi per la formazione confraternale.

6 INAMMISSIBILITA'

Non può essere ammesso :

- a) chi non è cattolico;
- b) chi fa parte di sette o associazioni, condannate dalla Chiesa i cui scopi o ispirazione ideologica siano contrari alla religione cattolica;
- c) chi non ne abbia fatto esplicita richiesta.

¹ (1) Confronta Codice di Diritto Canonico edizione 1983 (CIC d'ora in avanti) canoni 115, 116, 301, 313

Sono altresì riconosciute dal diritto statale come "enti ecclesiastici" a norma del R.D. 2.12.1929 numero 2262 art. 77 e della legge 20.5.1985 numero 222

² Si favorisca la tradizione di iniziare alla Confraternita i giovani inferiori ai 14 anni, specie i figli dei confratelli e delle consorelle

³ Per i minori è richiesto il consenso dei genitori

7 PRIORI E CONFRATELLI EMERITI

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo (vedi art. 23. 2) Priori emeriti, quei priori che si sono particolarmente distinti nel loro servizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare confratelli o consorelle emeriti, coloro che non facendo parte della Confraternita, si sono resi particolarmente benemeriti nei suoi confronti. Essi, dopo essere stati informati ufficialmente, devono manifestare la disponibilità ed accettare le finalità della Confraternita; hanno diritto al voto, ma non sono eleggibili; essi possono essere dispensati dal pagamento della quota annuale.

8 DIMISSIONE

Chi per qualsiasi motivo decide di non far più parte della Confraternita, ha il dovere di darne comunicazione scritta al Segretario della stessa. Le dimissioni avranno effetto immediato.

CAPITOLO III DOVERI

9 DOVERI PARTICOLARI

Tutti i confratelli e le consorelle devono:

- a) vivere la vita cristiana nella Chiesa e per la Chiesa;
- b) mantenere la concordia fra i membri della Confraternita e farsi operatori di pace;
- c) essere i migliori collaboratori nella parrocchia e per la parrocchia;
- d) partecipare con sollecitudine alle attività dell'oratorio, in particolare alla Santa Messa e alla Liturgia delle Ore (ufficiatura);
- e) intervenire al funerale dei confratelli e alle funzioni di suffragio secondo le consuetudini;
- f) impegnarsi alla preghiera quotidiana, tenendo conto delle pratiche e delle devozioni tradizionali delle Confraternite.
- g) tenersi in regola con le quote annuali stabilite a tenore dell'art. 21. f; in caso di morosità continuata per anni tre, l'iscritto verrà considerato tacitamente decaduto.
- h) partecipare al mantenimento dei beni della Confraternita

10 . INOSSERVANZA DEI DOVERI E DIMISSIONI

Coloro che non osserveranno abitualmente i doveri, di cui all'art. 9, se non mutano il loro comportamento dopo l'ammonimento del Priore, potranno essere sospesi con provvedimento del Consiglio e ancora non cambiando la loro condotta potranno essere espulsi, su proposta del Priore.

Il provvedimento di espulsione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti. L'incolpato potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio, il quale quindi deciderà a maggioranza. La decisione verrà notificata per iscritto all'interessato. Contro questa decisione, l'espulso può far ricorso al Priorato, che dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla ricezione, assunte le informazioni del caso e sentito il ricorrente.

11 RIAMMISSIONE

In caso di richiesta di riammissione il Consiglio deve :

- a) esaminare se sono cessate le cause che hanno determinato l'eventuale espulsione;
- b) decidere in merito all'accoglimento della richiesta;
- c) decidere in merito alla regolarizzazione economica (circa le quote arretrate da versare), se l'espulsione fosse sopravvenuta in applicazione dell'art. 9.
- d) nel caso in cui le dimissioni siano state confermate dal Priorato, dovrà essere chiesto ad esso, parere vincolante.

CAPITOLO IV DIRITTI

12 DIRITTI GENERALI

I confratelli e le consorelle dal compimento del 18° anno di età hanno diritto di parola nelle Assemblee e voce attiva e passiva⁴ nelle elezioni (i confratelli e le consorelle emeriti solo voce attiva). Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita della Confraternita secondo le modalità stabilite dallo Statuto particolare.

13 MESSA DI SUFFRAGIO

I confratelli e le consorelle defunti hanno diritto entro un anno dalla morte ad almeno una Santa Messa in suffragio, celebrata nell'oratorio, ove esistente, e hanno diritto ad essere ricordati nelle celebrazioni dei defunti che le Confraternite hanno il dovere di svolgere tutti gli anni.

⁴ voce attiva equivale a poter eleggere, voce passiva equivale a poter essere eletti

CAPITOLO V CULTO, PREDICAZIONE E CATECHESI

14 CULTO

Le sacre funzioni siano celebrate con partecipazione cosciente, attiva e fruttuosa, con splendore ed esattezza liturgica, attuandosi nel culto uno degli scopi primari delle Confraternite.

Gli atti di culto nell'oratorio non devono coincidere con le funzioni parrocchiali, quando sono rivolti ai medesimi destinatari. Si concordino pertanto orari e iniziative con il Parroco e ci si avvalga della sua collaborazione e delle sue osservazioni.

Si favorisca la partecipazione dei confratelli e delle consorelle alla vita parrocchiale.

Ove la confraternita non disponga di oratorio proprio le sue funzioni si tengano nella chiesa parrocchiale o in altra indicata dal Parroco.

CAPITOLO VI MANIFESTAZIONI INDETTE DAL PRIORATO

15 RADUNO REGIONALE

E' dovere di ogni Confraternita partecipare al "grande pellegrinaggio", detto "raduno", che il Priorato annualmente organizza. Nessun'altra manifestazione locale potrà sostituire questo incontro comunitario.

Le Confraternite partecipanti sono tenute a corrispondere un'offerta al Priorato per coprire le spese di organizzazione.

16 MANIFESTAZIONI DIOCESANE

Il Priorato promuove :

- alla sera del Giovedì Santo l'incontro per la visita di adorazione al SS. Sacramento nelle storiche chiese del centro di Genova;
- la partecipazione delle Confraternite alle manifestazioni di culto diocesane, in particolare la processione del Corpus Domini e di San Giovanni Battista;
- a Marzo la festa della Madonna della Misericordia, patrona delle Confraternite liguri;
- nell'ultima domenica di Ottobre la funzione per il suffragio e il ricordo dei confratelli e consorelle defunti.

17 ALTRE MANIFESTAZIONI

Il Priorato potrà indire altre manifestazioni in particolari circostanze, definendone le modalità alle quali le singole Confraternite dovranno attenersi.

CAPITOLO VII PROCESSIONI E PELLEGRINAGGI

18 PROCESSIONI

Tutti i confratelli siano consapevoli che le processioni sono atti di culto ed evangelizzazione, pertanto vi partecipino con spirito ed atteggiamento conforme al carattere dell'atto, dando pubblica testimonianza di fede. I responsabili provvedano ad una adeguata formazione al riguardo ed intervengano ove il comportamento non fosse consono.

19 CROCIFISSI

Di norma è vietato l'uso processionale dei Crocifissi fuori della giurisdizione del parroco (s'intende con essa il territorio di tutte le eventuali parrocchie di cui un sacerdote può avere cura). Il Priorato su delega dell'Ordinario concederà dispensa a tale norma qualora ne venga inoltrata richiesta scritta⁵, permettendo la partecipazione ad ogni processione di un adeguato numero di Crocifissi tenendo conto dell'ambiente e delle circostanze.

Per ottenere tale dispensa si richiede :

- a) che alla processione partecipi la Confraternita che reca il crocifisso;
- b) che la Confraternita svolga regolarmente la propria attività secondo gli statuti, con particolare attenzione alla partecipazione alle pratiche religiose, alle manifestazioni indette dal Priorato e sia in regola con il versamento delle quote statutarie;
- c) che la domanda sia firmata dal Parroco della parrocchia dove si svolge la processione.

⁵ Alla presentazione della domanda verrà versata la quota stabilita dal Priorato per i diritti di cancelleria e di Curia.

Nota:

Allo scopo di agevolare le Confraternite nel preparare le processioni, è riportato in appendice l'ordine cui si dovranno attenere, tenuto conto delle varie componenti presenti

La domanda per ottenere il permesso di partecipazione alla processione va presentata al Responsabile per le Confraternite o suo Delegato, il quale verificherà la idoneità delle singole Confraternite secondo quanto stabilito al punto b).

Se il crocifisso viene portato fuori parrocchia senza l'autorizzazione di cui sopra, la Confraternita perde il diritto di trasportare i propri crocifissi sia in parrocchia che fuori fino a che non sia reintegrata nel diritto dall'Ordinario o da un suo Delegato, osservate le condizioni poste da questi.

CAPITOLO VIII ORGANI DELLA CONFRATERNITA

20 ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Gli organi della Confraternita sono :

- a) l'Assemblea degli iscritti,
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Priore.

21 L'ASSEMBLEA

Il supremo organismo di governo della confraternita è l'adunanza generale o Assemblea alla quale possono partecipare tutti gli iscritti della confraternita. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea spetta :

- a) l'elezione del Priore, del Vice Priore e dei Consiglieri;
- b) la delibera delle linee programmatiche di indole generale circa la vita della Confraternita;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo della Confraternita, vistato dai Revisori dei conti;
- d) l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione;
- e) l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- f) l'indicazione della quota annuale.

22 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno e sarà convocata e presieduta dal Priore.
- 2) La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblico almeno dieci giorni prima della data stabilita.
- 3) L'Assemblea potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Confraternita.
- 4) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Le delibere avverranno in modo palese.

Nel caso in cui l'Assemblea non sia in grado di provvedere alle elezioni delle cariche sociali o la confraternita rimanga priva della propria direzione, il Vescovo diocesano su proposta del Priorato nomina un Commissario pro tempore con funzioni di governo ordinario e straordinario. (vedi art.16 dello Statuto del Priorato).

23 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è formato dal Priore, dal Vice Priore, dal Segretario, dal Tesoriere (definiti anche Ufficiali) e da due a sei Consiglieri eletti; ad esso partecipa senza diritto di voto l'assistente ecclesiastico.

1. Il Consiglio direttivo collabora con il Priore nel governo ordinario della Confraternita, attuando le linee programmatiche date dall'Assemblea e attenendosi alle norme del diritto in generale e del presente Statuto;
2. delibera l'ammissione dei nuovi iscritti, l'espulsione e la riammissione dei confratelli, nomina i priori emeriti e i confratelli emeriti;
3. designa i confratelli per incarichi particolari *ad actum*; tra cui il Maestro dei novizi;
4. approva il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea;
5. cura il versamento entro il mese di marzo di ciascun anno a favore del Priorato della quota statutaria, stabilita a seconda dell'importanza e della situazione economica della confraternita.
6. Il Consiglio si riunirà almeno due volte l'anno e può essere convocato solo dal Priore.
7. La riunione del Consiglio è valida in presenza della maggioranza dei suoi membri.
8. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità il Priore ha diritto a voto doppio.
9. Nomina i revisori dei conti e il tesoriere.

24 FUNZIONE DEL PRIORE

Il Priore dirige la confraternita nel rispetto dello statuto e ne ha la rappresentanza legale, provvedendo alla ordinaria amministrazione. Egli indice e dirige le Assemblee e le Adunanze del Consiglio.

25 INADEMPIENZE

Per inadempienza delle funzioni da parte del Priore, il Priorato per le Confraternite potrà richiamarlo, e nei casi di persistente e grave negligenza, il Vescovo Diocesano, su proposta dello stesso Priorato per le Confraternite, rimuoverlo. Il Vice Priore, entro 30 giorni dalla data della rimozione dovrà convocare, organizzare presiedere l'Assemblea per le elezioni del nuovo Priore e comunicare al Priorato l'esito delle stesse.

Qualora ciò non venga ottemperato, il Priorato provvederà direttamente (vedi art.17 dello Statuto del Priorato).

26 FUNZIONI VICE PRIORE

Il Vice Priore fa le veci del Priore in sua assenza o per suo mandato, con le stesse competenze.

27 FUNZIONI SEGRETARIO

Il Segretario

- a) redige i verbali della Confraternita e li firma con il Priore;
- b) collabora con il Priore per indire le elezioni e convoca gli aventi diritto;
- c) informa il Priorato delle nuove cariche sociali;
- d) ha cura scrupolosa dell'archivio della Confraternita e in particolare conserva;
 - il libro per annotarvi i pii legati, gli oneri delle SS. Messe e gli adempimenti ad essi relativi;
 - l'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita.

28 FUNZIONI DEL TESORIERE

Il Tesoriere :

- a) cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore;
- b) redige e tiene in ordine il libro di cassa;
- c) provvede ad incassare le quote annuali decise dall'assemblea;
- d) prepara il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) ha cura dei fondi della Confraternita e dei preziosi⁶;
- f) provvede a versare al Priorato la quota statutaria e il contributo spese di partecipazione al raduno.

29 FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo e coadiuvano il Priore e gli altri Ufficiali della Confraternita e solo su delega degli stessi possono prendere iniziative.

30 FUNZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti devono verificare la regolarità delle scritture contabili e vistare il bilancio annuale.

31 FUNZIONE DEL MAESTRO DEI NOVIZI

Il Maestro dei novizi è un confratello di provata esperienza che insegna ai novizi le regole e le tradizioni della confraternita, verifica la loro formazione e li accompagna alla vestizione.

32 ASSISTENTE ECCLESIASTICO

L'Assistente ecclesiastico della Confraternita è di norma il Parroco ovvero altro ecclesiastico da lui indicato.

L'Assistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita.

Si richiede il consenso dell'Assistente per l'organizzazione delle iniziative di culto, di predicazione e di catechesi nell'Oratorio. Se l'Assistente non è il Parroco, questi deve essere comunque informato.

⁶Qualora la confraternita possieda dei preziosi dovrà essere redatto un dettagliato inventario degli stessi, corredato possibilmente di documentazione fotografica. Detto inventario dovrà essere datato e sottoscritto dal Tesoriere e dal Priore per presa conoscenza, e consegnato ai propri successori per la controfirma di ricevuta (vedi CIC 1283). I preziosi possibilmente dovranno essere custoditi in cassaforte o presso un istituto bancario; intestataria esclusivamente la confraternita. I preziosi non potranno essere custoditi presso privati, neppure se membri del Consiglio (questo comprende, sia il Diritto Canonico che quello civile.)

CAPITOLO IX ELEZIONI

33 ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Le elezioni si terranno ogni quattro anni seguendo le norme sottoindicate. E' tuttavia diritto dei confratelli di chiedere elezioni anticipate, purché la richiesta motivata sia sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti.

34 ELEGGIBILITA'

Hanno voce attiva e passiva tutti gli iscritti alla Confraternita in regola con le quote. I sacerdoti, i religiosi e l'Assistente Ecclesiastico, i confratelli emeriti hanno solamente voce attiva.

L'elenco dei candidati deve essere affisso nella sede della confraternita prima delle elezioni o inviato a tutti i membri. Ogni scheda elettorale, debitamente contrassegnata con il timbro della Confraternita, riporterà l'elenco dei candidati.

35 INELEGGIBILITA'

- a) Non potranno esercitare il diritto di voto, né essere eletti coloro che non hanno ultimato il noviziato
- b) Non può essere eletto Priore chi non abbia almeno due anni di iscrizione alla confraternita, fatti salvi i casi particolari⁷, da valutarsi di volta in volta con l'autorizzazione scritta del Priorato.
- c) Non può essere eletto Vice Priore, né essere scelto come Tesoriere il coniuge o parenti fino al secondo grado con il Priore.
- d) Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, né Revisori dei Conti coloro che percepiscono emolumento fisso dalla confraternita e coloro che hanno stipulato un contratto per l'uso dei beni della stessa.

36 SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avranno il seguente svolgimento.

1. Il Priore uscente, funge da Presidente di seggio e nomina due scrutatori.
2. Il voto è segreto.
3. Non è ammesso voto per lettera, né per procura, né per acclamazione.
4. I votanti potranno esprimere fino a sei preferenze tracciando una croce accanto ai nomi scritti nella scheda.
5. L'Assistente Ecclesiastico partecipa al voto con due schede.
6. Gli elettori depositano la propria scheda nell'urna, mentre il Presidente del seggio prende nota dei votanti.
7. Al termine delle operazioni di voto si procede allo spoglio pubblico delle schede ed alla proclamazione degli eletti.
8. Conteggiati i voti, risulteranno eletti Priore, Vice Priore e membri del Consiglio coloro che avranno ricevuto più voti in ordine decrescente.
9. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione effettiva.
10. Nel caso qualcuno degli eletti rinunci, subentrerà a lui chi lo segue per numero di voti ricevuti.
11. I Consiglieri saranno da un minimo di due a un massimo di sei in base al regolamento di ciascuna Confraternita.
12. Il Priore designerà tra i confratelli un Tesoriere e un Segretario, quest'ultimo se occorre, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

37 DURATA DELLE CARICHE

Gli eletti rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Priore può essere riconfermato una seconda volta consecutiva. Qualora esigenze particolari lo richiedano, saranno possibili deroghe al numero di riconferme dopo nulla osta scritto del Priorato.

CAPITOLO X BENI TEMPORALI

38 NORME GENERALI

Essendo la Confraternita persona giuridica pubblica ecclesiastica, i suoi beni sono retti dai canoni del CIC (libro V), dalle leggi generali e particolari emanate dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili, nonché dal presente Statuto.

La confraternita è proprietaria dei beni mobili ed immobili ad essa intestati, che formano il suo patrimonio. Essa può essere proprietaria di chiese ed oratori, sede di rettoria, di santuari e altri edifici religiosi.

⁷ Per esempio: costituzioni ex novo della Confraternita, ricostituzione, grave disagio,...

La confraternita è soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare beni, attenendosi al diritto vigente (vedi CIC can 1255). Essa ha pure il diritto di disporre di detti beni e dei loro frutti per conseguire i fini che le sono propri.

La confraternita può acquistare beni temporali con tutti i mezzi giusti, secondo il diritto (vedi CIC can.1259).

39 OFFERTE

Le offerte fatte al Priore o ai membri del Consiglio, si presumono destinate alla confraternita.

Le offerte non possono essere rifiutate, se non vi sia giusta causa.

Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quello scopo (vedi CIC can.1267).

40 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli elencati nel Decreto Arcivescovile del 30. 08. 2004, in particolare:

- gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad ogni altro soggetto (come vendita, permuta, donazione);
- gli atti che importino oneri per il patrimonio, ne mettano in pericolo la consistenza o comunque lo mutino (come mutuo, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, accettazioni di donazioni o lasciti, usufrutto, transazione, acquisti di immobili a titolo oneroso);
- l'assunzione di personale;
- lo stipulare contratti di locazione di durata ultradecennale;
- il promuovere causa e resistere presso il foro civile;
- l'effettuare lavori di straordinaria amministrazione agli immobili per importi superiori a quaranta milioni (cifra aggiornabile ogni triennio);
- il contrarre debiti;
- l'emissione di cambiali o avalli di esse.

Per detti atti occorre il consenso dell'Assemblea, parere obbligatorio del Priorato e l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

41 ALIENAZIONE DEI BENI

Per l'alienazione dei beni si richiede :

- una giusta causa, quale la necessità urgente e l'utilità palese;
- la stima del bene da alienare fatta da periti per iscritto (vedi CIC can.1293);⁸
- il parere obbligatorio del Priorato.
- l'autorizzazione dell'Ordinario e dello Stato (Ministero dei Beni Culturali e Ambientali) nel caso di beni, mobili ed immobili, di interesse storico ed artistico, soggetti a vincolo notificato.

42 PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO CONSUNTIVO

La confraternita in quanto persona giuridica pubblica secondo il diritto canonico ha il dovere di presentare il rendiconto consuntivo annuale al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (vedi CIC can. 1287) ed è tenuta a corrispondere un contributo per le opere diocesane, proporzionato al suo reddito (vedi CIC can.1263).

43 QUOTA STATUTARIA

Il Priorato, non avendo entrate proprie, stabilisce la quota statutaria minima di anno in anno ogni Confraternita dell'Archidiocesi deve versare entro il mese di marzo. (vedi art.10 dello Statuto del Priorato).

CAPITOLO XI L'ABITO DEI CONFRATELLI

44 L'ABITO

L'abito dei confratelli consiste nella cappa in vari colori e tessuti, secondo le appartenenze della confraternita, con il relativo cingolo. Essendo la cappa un abito liturgico va indossata in tutte le manifestazioni religiose pubbliche della confraternita e se ne raccomanda l'uso all'interno dell'oratorio o altro edificio sacro della confraternita durante le funzioni religiose. Coloro che non indosseranno la divisa quando prescritta partecipano alle funzioni separatamente dagli altri confratelli.

⁸ Il bene non deve essere alienato -ordinariamente- ad un prezzo inferiore alla stima (vedi CIC can.1294)

CAPITOLO XII GRUPPI PROCESSIONALI E GIOVANILI

45 CRISTEZZANTI

Onde portare con decoro e devozione il Crocifisso in processione, ogni confraternita costituisca possibilmente un gruppo di confratelli, detti “cristezzanti”. Analogo gruppo per il trasporto della cassa e del gonfalone.

In occasione degli incontri per esercitarsi nell’arte del trasporto, detti “prove”, è doveroso un comportamento consono alla sacralità del fine. Si mantenga la consuetudine di recitare comunitariamente una preghiera.

Si ricorda al riguardo quanto affermato autorevolmente dai Vescovi della Conferenza Episcopale Ligure ne Documento “Le Confraternite liguri: orientamenti e disposizioni”, del 12 novembre 1993: “...il trasporto processionale del Crocifisso deve chiaramente apparire soltanto come atto religioso, che muove a sentimenti di devozione e di adorazione. Si avrà pertanto la massima cura e vigilanza affinché esso non sia in alcuna circostanza compiuto, o visto, come atto di esibizionismo o prova di bravura o di forza” (n. 10).

46 GRUPPO GIOVANILE

E’ opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio gruppo giovanile. Questo dovrà godere di particolare attenzione da parte del Consiglio.

Per esso si organizzino iniziative di carattere formativo e ricreativo, in particolare quelle che promuovano e valorizzino l’apporto dei giovani alla vita della Confraternita. Si favorisca l’elezione di giovani meritevoli nel Consiglio.

CAPITOLO XIII BENI CULTURALI

47 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Le Confraternite si assumono il compito di conoscere, tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, storico e artistico, favorendone la conoscenza anche all’esterno.

Mantenendo una tradizione plurisecolare, le Confraternite si sforzino di commissionare nuove opere d’arte, avvalendosi anche delle più recenti ricerche.

CAPITOLO XIV PROMULGAZIONE DELLO STATUTO

48
Questo Statuto, per la cui stesura sono stati sentiti in Assemblea Generale i Priori delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova, va in vigore dalla data di approvazione concessa dall’Ordinario Diocesano. Con la promulgazione del presente Statuto si intende abrogato ogni altro Statuto precedente.

49
Per quanto non è regolato dallo Statuto, valgono le norme del Codice di Diritto Canonico, nonché le norme del Codice Civile, le leggi della Chiesa e dello Stato Italiano.

50
Ogni Confraternita dovrà redigere un proprio Regolamento interno per l’adeguamento al presente Statuto delle consuetudini locali.
Copia di tale Regolamento deve essere consegnata al Priorato.

51
Ogni confratello e consorella dovrà avere una copia del presente Statuto e una copia dello stesso dovrà sempre essere messa a disposizione dei confratelli e delle consorelle nella sede della Confraternita.